



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadi Modena@cert.provincia.modena.it

Classifica 01-18 fasc.2/2009.

Modena, 19/07/2012

Alla cortese attenzione dei  
Signori Dirigenti

La Legge **28 giugno 2012, n. 92** (*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*) pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.153 del 3 luglio 2012 ed in vigore dal 18 luglio 2012, ha introdotto, tra l'altro, alcune norme in materia di Collaborazioni Coordinate e Continuative, di Incarichi libero professionali<sup>1</sup> e di Tirocini formativi e di orientamento.

Preliminarmente occorre sottolineare che l'art.1, comma 7', prevede che "*le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...*". E il successivo comma 8' "*Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*".

Sintetizzo di seguito le disposizioni su cui Vi invito a prestare particolare attenzione:

- **art.1 commi 23 e 24:** i rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa**<sup>2</sup> devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non ad un programma di lavoro o ad una fase di esso. Il progetto deve essere descritto, individuandone il contenuto e il risultato finale che si intende conseguire. Il compenso deve essere proporzionato; la norma indica i riferimenti per meglio definirlo (vedi art.63 D.Lgs. n.276 del 10.9.2003 come novellato dalla Legge 92/2012).

<sup>1</sup> Il D.Lgs. n.165/2001, all'art.7, comma 6, stabilisce che le Amministrazioni pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento dell'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

<sup>2</sup> La collaborazione continuata e continuativa è prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (art.61, comma 1, D.Lgs.n.276/2003).



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Salvo prova contraria da parte del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, fatte salve le prestazioni di alta professionalità. L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

E' da sottolineare, però, la problematicità dell'applicazione alle pubbliche amministrazioni di tale normativa, in quanto in palese contrasto con l'art.36, comma 5 del D.Lgs.165/2001, che stabilisce: *"In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione"*.

Un chiarimento potrebbe auspicabilmente venire dalla sopra richiamata iniziativa normativa volta a definire *gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche*".

In ogni caso si sottolinea la previsione del medesimo art.36, comma 5, secondo cui *"il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative"*.

Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano, comunque, ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

- **art.1 comma 26:** le prestazioni lavorative rese da **titolari di partita IVA**, sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti requisiti:

- a) durata superiore a otto mesi;
- b) corrispettivo che costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dell'anno solare;
- c) postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Tale presunzione non opera quando la prestazione sia connotata di particolari competenze tecniche di grado elevato e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (la cifra calcolata è indicativamente di 18.000 euro).

La presunzione non opera, inoltre, con riferimento alle prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o altri elenchi qualificati; alla ricognizione di queste attività provvederà con decreto il Ministero del Lavoro.

Qualora la prestazione venga qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi sono a carico per 2/3 del committente e per 1/3 del collaboratore, il quale ha il diritto di rivalsa nei confronti del committente.



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

- **art.1 comma 34 - 35 - 36:** il Governo d'accordo con le Regioni, dovrà dettare le nuove linee guida in materia di **tirocini formativi e di orientamento**, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge in oggetto.

In relazione al fatto che i tirocini formativi attivati all'interno dell'Ente non prevedono il riconoscimento di alcuna indennità, a differenza di quanto invece previsto dalle nuove disposizioni in esame, si suggerisce in via prudenziale di non attivare nessun tirocinio formativo in attesa dell'emanazione delle nuove linee guida.

Il Segretario Generale SAPIENZA  
GIOVANNI

Originale Firmato Digitalmente

*(da compilare in caso di stampa)*  
Protocollo n. 68802 del 19/07/2012